

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 334 del 28/05/2019

Oggetto: Delibere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Abruzzo nn. 182/2018, 7/2019 e 8/2019. Presa d'atto e misure di autocorrezione.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, Capo X-bis, recante *“Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”*;

Visto l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;


Visto il D.L. n. 83/12 convertito in L. 134/12 per l'adozione di misure urgenti per la chiusura al 31.08.2012 della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati (artt. 67-bis, 67-ter, 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies);


Visto il D.L. n. 78/15 convertito dalla L. n. 125/15, con cui sono state dettate le disposizioni finalizzate a migliorare ulteriormente gli obiettivi di trasparenza e di accelerazione nei processi di ricostruzione dopo il sisma del 6 aprile 2009;

Premesso che:

Con D.L. n. 83/12 (c.d. Decreto Barca o decreto “Sviluppo” del 6 agosto 2012) convertito in L. 134/12, Art. 67-quater (Criteri e modalità della ricostruzione), comma 8, vengono dettate disposizioni circa la redazione dei *“contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione, stabilendo che essi devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:*

a) identità del professionista e dell'impresa;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- b) *requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del DURC;*
- c) *oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;*
- d) *determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;*
- e) *modalità e tempi di consegna;*
- f) *dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore."*


Con D.L. 19 giugno 2015, n. 78, poi convertito in L. 125/15, art. 11 (*Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009*), si stabilisce:

- al comma 1, che *"i contratti tra privati stipulati ai sensi dell'art. 67-quater, comma 8, del D.L. n. 83/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/12, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all'art. 67-quater, comma 8, lettera b), del D.L. n. 83/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/12, è consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'art. 89 del codice di cui al D.Lgs. n. 159/11. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo. Si applica l'art. 76 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 445/00";*
- al comma 3, che *"i contratti già stipulati, ivi compresi i contratti preliminari, sono adeguati prima dell'approvazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto";*
- al comma 8, che è assegnato alla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, il controllo in materia di erogazione dei contributi a favore di soggetti privati, per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, nonché sulla tracciabilità dei relativi pagamenti.

Richiamati:

- la L. n. 241/90 e s.m.i., che disciplina le norme in materia di procedimento amministrativo;
- il D.P.R. n. 445/00 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i., concernente le modalità dei controlli delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., che all'art.71 (Modalità dei controlli) stabilisce che *"Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47"*.
- il T.U.E.L., dlgs n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 ss;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere


- Il d. Lgs. 33/2013 e s.m.i. ed in particolare l'art. 31 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione".


Richiamati altresì:

- La determina n. 657 del 30/10/2018 del Titolare *ad interim* con cui si è approvata la procedura di acquisizione dei contratti stipulati per l'esecuzione degli interventi di Ricostruzione privata per il tramite dell'applicativo denominato "Contratti 2.0";
- Il DPCM del 13 dicembre 2018 (visto e annotato al n. 4247 del 21/12/2018 nel registro dell'Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. 2282 del 21/12/2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all'Ing. Raffaello Fico per la durata di un triennio;
- La nota del Titolare U.S.R.C. prot. N. 1772 del 09/04/2019 con cui si sono condivisi gli esiti dell'attività di controllo espletata dalla competente sezione Controllo della Corte dei Conti Abruzzo con tutti i soggetti preposti all'attuazione della normativa inerente la Ricostruzione privata ed alla conseguente attività di controllo sui fondi erogati relativi ai comuni del cratere e del fuori cratere;

DETERMINA

- (i) Di prendere atto delle deliberazioni della Corte dei Conti/Sez. Controlli- Abruzzo nn. 182/2018, 7/2019 e 8/2019 e delle irregolarità ivi rilevate inerenti i seguenti profili:
1. Mancata consegna all'U.S.R.C. dei contratti stipulati tra il Presidente del Consorzio ed i progettisti incaricati;
 2. Assenza del contratto tra il Presidente del Consorzio ed i tecnici incaricati della progettazione;
 3. Mancata indicazione del CUP sui mandati di pagamento;
 4. Assenza degli allegati attestanti i requisiti di cui all'art. 67-quater, lett. b) del decreto legge n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012 con riferimento al contratto di appalto stipulato dal Presidente del Consorzio e l'impresa esecutrice;
 5. Svolgimento da parte del sindaco di attività di gestione amministrativa in luogo dei funzionari responsabili.
- (ii) Di disporre l'immediata pubblicazione delle deliberazioni su richiamate unitamente alla presente determina sul sito internet istituzionale dell'U.S.R.C. nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Controlli-Corte dei Conti" in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 31 dlgs n. 33/2013;
- (iii) Di approvare le seguenti misure da rendere immediatamente eseguibili:
1. Accertamento, per tutte le istanze di assegnazione fondi sia ai comuni del cratere sismico 2009 sia c.d. "fuori cratere", dell'acquisizione da parte dell'U.S.R.C. dei contratti e della loro trasmissione ai comuni per i controlli di competenza nonché della verifica della completezza della documentazione acquisita;
 2. Accertamento, per i procedimenti di liquidazione oggetto di rilievo, dell'avvenuta regolarizzazione e, in caso contrario, avvio delle procedure di annullamento in autotutela dei provvedimenti emessi dall'U.S.R.C. e conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate;
 3. Inserimento in attuazione del disposto di cui all'art. 11 comma 1 dl n. 78/15 conv. con modif. in l. n. 125/15, nelle determina di copertura degli interventi e nei provvedimenti conclusivi dell'istruttoria della seguente dicitura: "Il presente procedimento viene concluso sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 11 comma 1





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

dl n. 78/15 conv. con modif. in l. n. 125/15 che si intenderà realizzata in caso di accertate ed insanabili irregolarità riscontrate nell'ambito della verifica della documentazione contrattuale acquisita";

- 4 Stabilire che le accertate ed insanabili irregolarità riscontrate nell'ambito della verifica della documentazione contrattuale acquisita sia in corso di esecuzione degli interventi sia a conclusione degli stessi determinerà la tempestiva adozione dei conseguenti atti in autotutela;
- (iv) Di dare mandato ai competenti uffici per l'adozione degli atti conseguenti in adempimento delle direttive stabilite con la presente determina.

Fossa (AQ) lì 28/05/2019

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ing. Raffaello Fico

